

**ACCORDO UTILIZZO SOTTOSTAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE ELETTRICA DI  
SMISTAMENTO DELLA RTN 150 kV DI CAMERELLE**

**tra i contraenti**

La società **E-Way Finance SpA**, con sede in Roma (RM), Piazza San Lorenzo in Lucina 4 - CAP 00186 - P.IVA e C.F.15773121007, rappresentata da Domenico Cerruti, nato a Salerno (SA) il 20/06/1965, C.F.CRRDNC65H20H703W, in qualità di legale rappresentante (in seguito chiamata "E-Way Finance");

e

La società **Apollo Ascoli Srl**, con sede in Bolzano (BZ), Viale della Stazione n. 7 - CAP 39100 P.IVA e C.F. 03132350210, rappresentata congiuntamente da Diego Garfias, nato a Santiago del Cile (Cile) il 09/05/1967 C.F. GRFDGI67E09Z603O, e David Tanner, nato a Oberndorf (Austria) il 30/05/1991, C.F. TNNDVD91E30Z102Y, in qualità di legali rappresentanti (in seguito chiamata "Apollo Ascoli"),

e

La società **Tanaga Wind Srl**, con sede in Milano (MI), Galleria San Babila 4/B - CAP 20122 - P.IVA e C.F. 08438540729, rappresentata da Alessandro Migliorini, nato a Genova (GE) il 29/10/1973, C.F. MGLLSN73R29D969K, in qualità di legale rappresentante (in seguito chiamata "Tanaga Wind");

Di seguito congiuntamente definiti i "**Produttori**" o le "**Parti**",

**Premesso che**

- A. La società **E-Way Finance** ha ottenuto da Terna in data 4 Dicembre 2019 la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito "STMG") CP 201901055 relativa allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito "RTN") che prevede il collegamento dell'impianto di produzione in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di smistamento della RTN 150 kV di Camerelle;
- B. La società Sviluppo Energia Srl, con sede in Pescara (PE), Piazza Ettore Troilo n. 27 - CAP 65127 P.IVA e C.F. 02284010689 (in seguito chiamata "Sviluppo Energia"), ha ottenuto da Terna in data 2 Luglio 2021 la STMG CP 202100504 relativa allo schema di collegamento alla RTN che prevede il collegamento dell'impianto di produzione in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di smistamento della RTN 150 kV di Camerelle;
- C. La società Sviluppo Energia ha volturato, in data 23 Marzo 2022, la STMG CP 202100504, menzionata alla lettera B, alla società **Apollo Ascoli**. La voltura è stata formalmente accettata da Terna in data 28 Marzo 2022;
- D. La società **Tanaga Wind** ha ottenuto da Terna in data 15 Febbraio 2021 la STMG CP 202002213 relativa allo schema di collegamento alla RTN che prevede il collegamento dell'impianto di produzione in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di smistamento della RTN 150 kV di Camerelle;
- E. all'atto di accettazione delle richiamate STMG, ciascuna delle Parti ha optato per la realizzazione in proprio delle opere di connessione alla rete ai sensi degli articoli 30.1 del TICA e 1.A.5.3 del Codice di Rete;
- F. le Parti sono consapevoli che solo la prima di esse che otterrà l'Autorizzazione Unica ex articolo 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i. e/o PAUR ex articolo 27 bis del DLgs 152/2006 per il proprio progetto verrà

- autorizzata anche ai fini della costruzione ed esercizio delle Opere Comuni, come di seguito definite, mentre i titoli autorizzativi successivamente ottenuti dalle altre Parti non ne consentiranno la costruzione;
- G. le Parti riconoscono ed accettano che solo la Parte titolare dei titoli autorizzativi inclusivi delle Opere Comuni, come di seguito definite, potrà costituire l'interlocutore unico con Terna in relazione alla costruzione ed all'esercizio delle Opere Comuni ai sensi del presente accordo;
- H. le Parti concordano che l'avvio effettivo delle attività di costruzione del progetto a seguito dell'ottenimento dei titoli autorizzativi ("avvio dei lavori") dipende, per ciascun singolo impianto, da una pluralità di fattori, anche esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conteziosi instaurati rispetto ai titoli autorizzativi, concessioni di finanziamenti e reperimento delle necessarie tecnologie d'impianto;
- I. le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, al fine di garantire la realizzazione delle Opere Comuni, come di seguito definite, e non pregiudicare le iniziative delle altre Parti, la costruzione delle medesime opere dovrà essere posta a carico della Parte che per prima avvierà i lavori di realizzazione del proprio impianto di produzione.

#### **Tanto premesso**

le **Parti** convengono e stipulano quanto segue:

#### **Oggetto del contratto**

1. Le **Parti** concordano di condividere lo stallo produttore 150 kV nella Stazione Elettrica di smistamento della RTN a 150 kV di Camerelle, in Comune di Ascoli Satriano (FG), alle condizioni di cui al presente accordo. Inoltre, le **Parti** concordano nell'utilizzare un'area comune nei pressi di questa stazione per la realizzazione di tutte le opere in media e alta tensione necessarie per l'ingresso sullo stallo linea 150 kV, come rappresentate nella planimetria allegata al presente accordo.
2. Gli impianti saranno distinti in modo da garantire misure separate in AT, mentre avranno in comune la sbarra 150 kV, lo stallo partenza linea in cavo ed il cavidotto AT di collegamento al predetto stallo linea 150 kV (tutte congiuntamente, le "Opere Comuni").
3. Durante la fase autorizzativa degli impianti dei **Produttori**, la società Tanaga Wind andrà a costituire l'interlocutore unico per Terna in relazione alle Opere Comuni e alle problematiche che, più in generale, andranno a riferirsi alle Opere Comuni.
4. La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle Opere Comuni saranno gestiti dal **Produttore** che per prima inizierà i lavori per la realizzazione del proprio impianto che - qualora non fosse il capofila di cui al punto precedente - subentrerà a Tanaga Wind nel ruolo di interlocutore unico per Terna in relazione alle Opere Comuni e alle problematiche che, più in generale, andranno a riferirsi all'intera area e al predetto stallo linea 150 kV. A tal fine, le Parti si impegnano reciprocamente a fornire, con cadenza semestrale, generale informativa sullo *status* di sviluppo dei rispettivi progetti nonché a comunicare l'intenzione di dare avvio ai lavori con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Resta inteso che i rapporti tra i **Produttori** saranno disciplinati da uno specifico regolamento che gli stessi andranno a sottoscrivere entro 60 giorni solari dalla firma del presente accordo. Il presente accordo cesserà ogni effetto allo spirare del predetto termine di 60 giorni in caso di mancata stipula del regolamento.





6. I costi sostenuti per le Opere Comuni, compresi quelli effettuati per l'acquisizione delle aree ed i costi di progettazione esecutiva, al netto di quanto effettivamente riconosciuto e corrisposto da Terna per l'acquisizione delle opere facenti parte dell'impianto di rete, saranno determinati in misura percentuale e in proporzione alle quote di potenza in immissione realmente allacciate dalle rispettive società e previa esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto sostenimento dei costi da ripartire.
7. Resta inteso tra le **Parti** che nel caso in cui un **Produttore** non dovesse iniziare i lavori per la costruzione del proprio impianto, nessun costo potrà essere addebitato a quel **Produttore** per qualsivoglia ragione.
8. L'accesso alle Opere Comuni sarà possibile solo ed esclusivamente per il personale tecnico designato dai responsabili delle **Parti**.
9. Per quanto attiene la sicurezza del personale che avrà accesso all'area delle Opere Comuni e le modalità di accesso, queste saranno definite in un regolamento interno fra i **Produttori**, al fine di rendere ottimali le condizioni di sicurezza.
10. Le **Parti** espressamente concordano e accettano che ciascun **Produttore** potrà cedere (anche qualora le prestazioni siano state parzialmente eseguite) il presente contratto a terzi che siano loro società collegate, controllanti o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c (di seguito il "**Cessionario**"), senza necessità di alcun consenso e/o accettazione delle altre **Parti**, a condizione che:
  - a. il **Cessionario** accetti espressamente i contenuti del presente contratto;
  - b. il **Cessionario** abbia ottenuto da Terna la titolarità della relativa STMG.La cessione sarà efficace nei confronti delle altre **Parti** al ricevimento della comunicazione via PEC in cui la **Parte** cedente notifichi alle altre **Parti** l'avvenuta cessione con indicazione dei dettagli del **Cessionario** e dichiarazione che attesti che il **Cessionario** è titolare della relativa STMG.
11. Le **Parti** si danno atto e convengono che le Opere Comuni potranno essere altresì condivise, nei limiti di capacità esistenti, con ulteriori soggetti terzi che abbiano ottenuto da Terna la titolarità della relativa STMG, a condizione che accettino espressamente i contenuti del presente contratto e degli ulteriori accordi sottoscritti tra le **Parti** in relazione alla costruzione e gestione delle Opere Comuni e purché non vi siano circostanze tecniche ostative e ciò non pregiudichi o renda più gravoso il funzionamento degli impianti già allacciati delle **Parti**.
12. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le **Parti** in relazione al presente accordo, ivi compresa quella relativa alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Roma, Bolzano, Milano, 21 Aprile 2022

**E-Way Finance SpA**  
**E-WAY FINANCE SpA**  
P.zza San Lore... 4  
0018... Roma  
C.F./P.Iva 15773121007

**Apollo Ascoli Srl**  
Diego Garfias  
  
David Tanner

**Tanaga Wind Srl**  
Alessandro Migliorini  
  
Alessandro Migliorini

